

CONTENZIOSO

Processo tributario telematico obbligatorio dal 1° luglio 2019

di Giancarlo Falco

Un'importante novità contenuta nel Decreto fiscale - **D.L. 119/2018** – è rappresentata dall'introduzione dell'**obbligo del processo tributario telematico per i ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2019**.

In particolare, nel **Decreto fiscale** è stato inserito un intero articolo ([articolo 16 D.L. 119/2018](#)) dedicato alla “**Giustizia tributaria digitale**”, destinato alla definizione del nuovo assetto che il decreto conferirà al sistema processuale tributario vigente.

Scopo della disposizione, esplicitato dallo stesso riformatore, è **ridurre** in modo strutturale i **costi** relativi alla gestione ed alla custodia degli **archivi tributari**, recuperando la produttività del personale di segreteria che potrà, dunque, essere utilizzato per supportare l'attività giurisdizionale.

Ma vediamo nel dettaglio le novità apportate dalla norma in commento al **D.Lgs. 546/1992**.

Viene modificato in parte l'[articolo 16-bis, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), prevedendo il **perfezionamento delle comunicazioni**, nel caso in cui nel processo sono costituiti **più difensori**, “con la ricezione avvenuta nei confronti di **almeno uno** dei difensori della parte”.

Viene **interamente sostituito**, invece, il successivo **secondo comma** del medesimo [articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992](#), con l'inserimento delle ipotesi in cui, in via eccezionale, si può derogare all'obbligatorietà del **deposito telematico**. In particolare, in caso di “*mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario*” le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante **deposito in segreteria della Commissione Tributaria**.

Analogo destino per il terzo comma dell'[articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992](#), che, interamente riformato, prevede l'**obbligatorietà del rito telematico**, come già sopra accennato. Nel dettaglio la citata disposizione, fissa, “*per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019*”, l'obbligatorietà della procedura telematica, già prevista, seppure in via solo facoltativa, dal D.M. 23.12.2013, n. 163.

Gli unici a poter continuare ad optare per la **procedura classica “cartacea”** saranno i **contribuenti** che decidono di **stare in giudizio senza assistenza tecnica** nelle liti di valore non superiore a tremila euro.

È bene evidenziare che è lasciata facoltà al Presidente della Commissione Tributaria e/o al Presidente di Sezione, nel caso in cui il ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero al collegio giudicante, qualora la questione sorge in udienza, di poter, **in via del tutto eccezionale**, autorizzare con provvedimento motivato il **deposito** con modalità diverse da quelle **telematiche**.

Il decreto risolve poi una **problematica** che stava creando non poche **difficoltà** agli operatori, in realtà soprattutto all'Amministrazione finanziaria che spesso si costituiva telematicamente a fronte di un ricorso cartaceo presentato dal contribuente; infatti, grazie alla nuova disposizione interpretativa, introdotta con l'[articolo 25-bis D.Lgs. 546/1992](#), è previsto che **le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche, indipendentemente da quella scelta dalla controparte** o nonostante lo svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Di rilevante impatto innovativo è la previsione di cui al quinto comma dell'**articolo 16** in parola, che prevede la possibilità per le parti di partecipare all'udienza pubblica mediante un **collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente**, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione, in modo da garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di ascoltare quanto viene detto.

In ultimo, è inserito un nuovo articolo nel **D.Lgs. 546/1992** – l'**articolo 25-bis** - al fine di introdurre **semplificazioni per la parte pubblica nell'attestazione di conformità** delle copie digitali di atti cartacei.

Precisamente, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 D.Lgs. 446/1997](#) **attesteranno la conformità** di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, al fine del deposito e della notifica, con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine; ciò avverrà secondo le modalità di cui al **D.Lgs. 82/2005**. Inoltre, il medesimo **potere di attestazione di conformità** verrà esteso, anche per l'**estrazione di copia analogica**, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, che sono equivalenti all'originale anche se difettano dell'attestazione di conformità da parte dell'ufficio di segreteria. Pertanto, la **copia informatica e cartacea** munita di tale attestazione di conformità equivarrà all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto o presente nel fascicolo informatico; i soggetti suindicati che **attestano la conformità** assumono la veste di **pubblici ufficiali**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI GIURIDICI E PROBLEMATICHE OPERATIVE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)